



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **9017/2023** promossa da:

RICORRENTE
contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO INTERNO, con l'avv.

RESISTENTE

Il Giudice designato, dott.ssa Sabrina Bosi,

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 35-bis del D.lgs. 25/2008;

vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs nr. 25 del 2008 a seguito di procedura accelerata (art. 28 bis comma 2 decreto cit.) in quanto il richiedente proviene da un Paese designato come di origine sicura dal DM del 4 ottobre 2019;

rilevato che, dalla lettura degli atti di prima istanza risulta che il ricorrente, proveniente in effetti dalla Nigeria ha fondato la sua domanda sul rischio di persecuzione a seguito della pregressa appartenenza ad un gruppo criminale che si trovava coinvolto in uno scontro in cui un ragazzo perdeva la vita e quindi, ha invocato dei motivi specifici per ritenere che il suo Paese di origine non poteva essere considerato sicuro a ragione della sua situazione particolare in cui lo stesso si trova (art. 2 bis comma 5 cit);

osservato che la CT, nel rigettare, la domanda ha effettuato una valutazione di merito in ordine alla credibilità della vicenda riferita, escludendola, per cui non può dirsi che la stessa fosse manifestamente infondata;

ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie non potesse essere assunta la decisione di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter e 2-bis del D.Lgs. 25/2008, trattandosi di

fatto di un rigetto nel merito con la conseguenza che la proposizione del presente ricorso avrebbe automaticamente sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

ritenuto che tale garanzia vada in questa sede recuperata;

P.Q.M.

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;

SI RISERVA, di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le parti si siano avvalse della suddetta facoltà.

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell'istanza di sospensione.

Si comunichi.

Bologna, 6 luglio 2023

Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bosi